

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

Presidenza del presidente PEDRIZZI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE:	Pag. 3, 5, 8
BRUNALE (DS-U)	4
* EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE)	7
MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-00515, presentata dal senatore Brunale.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con riferimento all'interrogazione n. 3-00515 del senatore Brunale, si evidenzia che l'articolo 10, commi 9 e 10, della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, ha modificato la disciplina concernente le addizionali sul consumo di energia elettrica, fissando, tra l'altro, nuove aliquote delle addizionali provinciali e comunali e nuovi criteri di attribuzione.

Inoltre, il successivo comma 11 del predetto articolo 10 ha previsto, per un verso, la decurtazione dei trasferimenti erariali alle province in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione delle nuove addizionali; per altro verso, che i trasferimenti ai comuni siano variati, in diminuzione o in aumento, in misura pari alla differenza fra il maggior o minor gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10. Tale nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

Sulla base delle informazioni fornite dai competenti uffici risulta che il Dipartimento per le politiche fiscali, con nota del 25 giugno 2002, ha già trasmesso i dati definitivi relativi al gettito, per l'anno 2000, delle addizionali provinciali e comunali sul consumo di energia elettrica al Ministero dell'interno, che deve operare i tagli dei trasferimenti agli enti interessati, e che al più presto tale operazione di trasmissione verrà completata.

A tal fine si sono tenute alcune riunioni, alle quali hanno preso parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Dipartimento delle politiche fiscali e dell'Agenzia delle dogane, durante le quali è emersa l'esigenza che l'Agenzia effettui un'ulteriore indagine ricognitiva presso i propri uffici periferici allo scopo di acquisire gli elementi necessari per completare il trasferimento dei dati.

Infatti, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa – ossia il 1° gennaio 2000 – vigeva un diverso criterio di determinazione delle addizionali. Ciò ha comportato l'impossibilità di raffrontare i dati del 1999 con quelli relativi al gettito delle addizionali in questione per l'anno 2000 e, di conseguenza, la necessità di esperire ulteriori tentativi per individuare criteri omogenei attraverso cui operare i tagli dei trasferimenti.

Occorre inoltre rappresentare che lo sfasamento temporale registrato nel rendere disponibili i dati in questione è stato anche determinato dalla circostanza che l'Agenzia delle dogane ha incontrato notevoli difficoltà ad acquisire tempestivamente i dati stessi poiché, a seguito delle modificazioni legislative intervenute, sono state riviste le procedure informatiche per la loro comunicazione da parte dei soggetti obbligati agli uffici tecnici di finanza. A ciò va aggiunto il fatto che le procedure informatiche non sono state inizialmente adottate in modo uniforme da tutti i soggetti «distributori» di energia elettrica, in quanto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) non ha sancito alcun obbligo giuridico per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica di trasmettere agli uffici tecnici di finanza i dati in argomento redatti su supporto informatico.

Può dunque assicurarsi che, non appena terminerà la procedura di acquisizione di tutti i dati definitivi – ormai in fase di conclusione – si provvederà sollecitamente a riversare detti dati al Ministero dell'interno che, a sua volta, provvederà a determinare i conguagli nei confronti delle province e dei comuni.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto della risposta del sottosegretario Molgora. Cercherò di spiegarne brevemente i motivi.

Vorrei in primo luogo sottolineare che a monte esiste un problema, che è stato ben descritto nella risposta del Sottosegretario, ovvero le modifiche che, in base alla legge n. 133 del 1999, sono state apportate alla disciplina dell'addizionale comunale e provinciale sui consumi di energia elettrica.

In seguito a tali modifiche, che peraltro secondo dati generali derivanti da previsioni macroeconomiche forniti dall'allora Ministro delle finanze avrebbero dovuto portare a maggiori introiti in favore degli enti locali, a far data dall'anno 2000, sono state assunte decisioni e resi operativi meccanismi che risultano distorsivi con riferimento alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno. Ne spiego le ragioni.

Sul sito *web* del Ministero dell'interno è apparso un comunicato con i dati relativi al gettito addizionale sui consumi di energia elettrica, dai quali risulta che gran parte dei comuni, dal 2000 fino ad oggi, avrebbero invece beneficiato di un maggiore gettito. Si tratta di un'interpretazione errata perché il Ministero dell'economia e, in particolare, l'Agenzia delle dogane avrebbero già dovuto comunicare i suddetti dati al Ministero dell'interno, per dare poi modo a quest'ultimo di correggerli.

Esistono certamente situazioni di grande difficoltà. Cito, ad esempio, il caso del comune di Sovicille, in provincia di Siena, che, in virtù di questi dati, presenta un incremento addizionale ENEL riconducibile alle disposizioni di legge pari a 21.771 euro, di cui una parte relativa alle prime abitazioni e un'altra alle seconde case, ma anche un mancato gettito deri-

vante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni, pari a 31.643 euro. La differenza è di circa 9.872 euro.

Ora, sulla scorta di tali elementi, ancor prima di rivolgermi al Ministro dell'economia con la presente interrogazione, mi ero adeguatamente documentato ed informato presso il Ministero dell'interno. Ho ricevuto una risposta formale da parte del Dipartimento per gli affari centrali della finanza locale, in cui si dice testualmente che i dati provvisori, utilizzati ai fini della detrazione dei trasferimenti a decorrere dall'anno 2000, non sono stati sottoposti in seguito ad alcuna revisione e sistemazione sulla base dei dati relativi alle effettive, cioè maggiori o minori, entrate riscosse da ciascun ente locale per l'anno 2000 in quanto, sempre secondo questa nota, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante ripetuti solleciti da parte del Ministero dell'interno, non ha tuttora provveduto a fornire tali elementi. Questa risposta è del 25 giugno 2002. Rilevo che nella risposta odierna del Sottosegretario - immagino delegato dal Ministro stesso in tal senso - si dice che i dati definitivi devono ancora essere inoltrati al Ministero dell'interno, anche per una difficoltà tecnica dell'Agenzia delle dogane a poterli recepire puntualmente.

Esiste una situazione oggettiva e diffusa sul territorio nazionale riguardante i comuni, che penalizza soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni e che comporta minori entrate per il bilancio dello Stato. Data l'attuale situazione, credo che occorra un impegno preciso da parte del Governo per far sì che questi dati vengano corretti in modo da garantire agli enti locali la possibilità di recepire nelle proprie entrate i flussi di denaro riguardanti l'addizionale che, dal 2000 ad oggi, non sono ancora pervenuti.

Concludo ribadendo la mia insoddisfazione per la risposta fornita, che conferma una sorta di inefficienza da parte dell'Amministrazione centrale che ho segnalato anche nella mia interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-00620, presentata dal senatore Eufemi.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La problematica sollevata dal senatore Eufemi nell'interrogazione in esame sembra riferirsi al recupero delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi, e negli anni dal 1995 al 1998, ai fini dell'IVA.

In particolare, la questione concerne l'avvenuta notifica di dette somme, iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000, oltre il termine di decadenza (31 dicembre 2000) stabilito per la riscossione delle somme medesime.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato in via preliminare che gli uffici finanziari, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno impresso una forte intensificazione al controllo delle dichiarazioni, liquidando i rimborsi spettanti e

iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute scaturenti dalle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi, e dal 1995 al 1998, ai fini dell'IVA.

Tale operazione ha comportato l'iscrizione a ruolo, entro il 31 dicembre 2000, delle somme dovute per più annualità e la consegna dei ruoli stessi ai concessionari per la successiva cartellazione e notifica.

In considerazione di detta circostanza, al fine di evitare che i contribuenti si vedessero notificare contestualmente cartelle relative a più periodi di imposta, si è ritenuto opportuno scaglionare nel tempo l'invio delle cartelle stesse.

Ciò premesso, in merito al presunto ritardo con cui dette iscrizioni a ruolo siano state notificate, occorre precisare che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, poi sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevedeva che le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti dovevano essere iscritte «in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Risulta evidente, dunque, che il termine di decadenza è riferito al momento della consegna del ruolo da parte dell'ufficio liquidatore all'allora Intendenza di finanza, e non al momento della consegna dei ruoli al concessionario della riscossione o alla notifica degli stessi al contribuente.

Peraltro, l'articolo 9, comma 1, della legge n. 448 del 1998, ha fissato alla data del 31 dicembre 2000 il termine di decadenza per il controllo delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, presentate dal 1994 al 1998, e delle dichiarazioni IVA, presentate dal 1995 al 1998, ed ha stabilito che, entro lo stesso termine, dovevano essere resi esecutivi i relativi ruoli.

Pertanto, sulla base della normativa richiamata, le iscrizioni a ruolo devono ritenersi tempestive se effettuate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, relativamente ai casi in esame, entro il 31 dicembre 2000, come previsto dal citato articolo 9, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

Per completezza, si fa presente che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella formulazione attuale, applicabile alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 (ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1999), ha stabilito che «le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza» entro i nuovi termini di decadenza previsti dal medesimo articolo 17.

Ne discende che, anche nel vigente sistema, è rimasto inalterato il principio secondo il quale il termine di decadenza va riferito al momento dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ufficio finanziario.

Ciò premesso, si ritiene, quindi, che i predetti crediti vantati dall'E-rario sono dovuti dai contribuenti sulla base di titoli resi esecutivi nel ri-spetto dei termini di decadenza.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Intendo innanzitutto rivolgere un ringraziamento al rappresentante del Governo, nella persona del sottose-gretario Molgora, per la tempestività con la quale ha risposto all'atto di sindacato ispettivo da me presentato, che ha voluto richiamare l'attenzione dell'Esecutivo su gravi aspetti del rapporto fra lo Stato, e nel caso anche enti territoriali come i comuni, e i contribuenti.

Mi riferisco, evidentemente, alla questione generale che investe l'e-missione di cartelle di pagamento che contengono numerosi errori e che giustamente quindi vengono definite cartelle pazze. Il fenomeno, come è noto, risale alla gestione del Ministero delle finanze affidata al ministro Visco. Nel 1997 l'Italia fu invasa, dal Nord al Sud, da centinaia di mi-gliaia di cartelle pazze. Si trattava di ingiunzioni di pagamento relative a tributi sia erariali che locali contenenti macroscopici errori, sia per quanto attiene al presunto debito di imposta sia allo stesso rapporto tra contribuente ed ente impositore.

Noi ritenevamo che con il nuovo Esecutivo i problemi a suo tempo ripetutamente denunciati durante la scorsa legislatura fossero stati superati, soprattutto con una diversa gestione del sistema dell'anagrafe tributaria af-fidata alla SOGEI. Riscontriamo invece che così non è e che, anche se in misura affievolita rispetto al passato, tali errori continuano a perseguire i contribuenti.

A ciò si è aggiunto che più recentemente sono stati soppressi i centri di servizio, le cui funzioni sono state trasferite alle Agenzie delle entrate. Qui qualcosa non ha funzionato perché, in questo trasferimento di compe-tenze, rispetto a molte attività e alle relative documentazioni non si è avuto un sollecito e puntuale trasferimento di funzioni. Ripeto, occorre ri-vedere il meccanismo di funzionamento della SOGEI di cui, come è noto, recentemente è stato fissato il ritorno nell'area pubblica almeno per quanto si riferisce alle attività tributarie.

Richiamo l'attenzione del sottosegretario Molgora ad una più pun-tuale vigilanza sul funzionamento della struttura dell'anagrafe tributaria, da cui proviene la maggior parte delle disfunzioni registrate. Tale vigi-lanza dovrebbe essere diretta, oltre che al rapporto Stato-contribuenti, an-che al controllo degli incroci fra i versamenti effettuati dai contribuenti attraverso il sistema bancario e postale e la ricezione da parte del sistema pubblico delle somme versate.

Si verifica infatti che numerosi contribuenti si vedano recapitare car-telle esattoriali per tributi assolti. Questo è il punto, signor Sottosegretario, perché lei mi ha dato una risposta certamente esauriente sul piano legisla-tivo rispetto ai termini di decadenza, ma il problema è che questi soggetti, oltre a non vedere riconosciuto il loro dovere di contribuente, sono co-stretti ad una prova onerosa, con disagi che nelle grandi città diventano insopportabili. Tutto ciò appare inaccettabile. Le cartelle esattoriali pur-

troppo non distinguono i colori dei Governi e possono arrivare anche nel momento sbagliato.

Quindi, registriamo disfunzioni evidenti laddove moltissimi contribuenti si vedono arrivare avvisi bonari per obbligazioni assolute, e il fatto diviene ancora più grave se si scoprono disfunzioni tra Agenzie delle entrate, concessionarie e SOGEI. In presenza di pagamenti effettuati, non si comprende come mai dai programmi informatici non suoni un campanello d'allarme in modo da impedire che il contribuente onesto venga costretto a tali disagi. Evidentemente non funzionano gli incroci. C'è ancora molta strada da fare per migliorare questo rapporto, per evitare che disfunzioni ed inefficienze si scarichino a valle e in particolare sui contribuenti.

Colgo l'occasione dello svolgimento di questa interrogazione per richiamare la necessità di una verifica del sistema informativo della SOGEI. Ho personalmente sperimentato qualche inefficienza, sia in termini di funzionamento, sia in termini di obsolescenza dei terminali. Potremmo fare una verifica come Commissione, anche con la presenza del Sottosegretario, facendo visita a qualche Agenzia delle entrate, ma con una specie di *blitz*, senza preavviso, perché è l'unico modo per capire come stanno effettivamente le cose. Per ovviare alle attuali disfunzioni occorre trovare soluzioni tecnologiche più adeguate, se vogliamo essere coerenti e rispondenti con scelte di *e-government* all'altezza dei tempi.

Mi dichiaro quindi parzialmente soddisfatto, signor Sottosegretario, perché lei ha dato una risposta certamente molto puntuale, ma in termini burocratici. Noi però siamo chiamati a fare scelte politiche che richiedono un impegno ed una verifica costante sul funzionamento della macchina statale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BRUNALE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 10, commi 9 e 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha modificato la disciplina dell'addizionale comunale e provinciale sui consumi dell'energia elettrica, determinando nuove aliquote e nuovi criteri di attribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2000;

tali modifiche, secondo dati previsionali macroeconomici valutati dal Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbero dovuto comportare maggiori introiti a favore degli enti locali;

in virtù di tali previsioni e in ossequio al dettato del comma 11 del medesimo articolo 10, il Ministero dell'interno ha operato detrazioni sui trasferimenti erariali spettanti ai singoli enti locali sulla base dei dati (maggiori introiti presunti) forniti dall'allora Ministero delle finanze con l'impegno di operare una definitiva sistemazione dei conti una volta che il medesimo Ministero delle finanze avesse fornito dati definitivi e precisi;

in realtà, i dati provvisori utilizzati a decorrere dall'anno 2000 non sono stati sottoposti ad alcuna revisione in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante i ripetuti solleciti fatti dal Ministero dell'interno, non ha tuttora provveduto a fornire tali elementi;

in conseguenza di tale inefficienza dell'amministrazione centrale dello Stato i comuni stanno registrando una diminuzione delle entrate che li penalizza ingiustificatamente,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere ed entro quale data saranno inoltrati al Ministero dell'interno i dati necessari a definire i trasferimenti erariali dei comuni a partire dall'anno 2000.

(3-00515)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per evitare che si continui a notificare ai contribuenti cartelle di pagamento, emesse su segnalazione dei soppressi Centri di Servizio, relative a periodi di imposta per i quali sono trascorsi i termini di decadenza di accertamento anche se le cartelle in questione contengono la precisazione che il relativo ruolo è stato reso esecutivo entro il 31 dicembre 2000.

(3-00620)

